

la proprietà ecclési. en France, Paris, 1910; Burzio, Nuovi appunti sugli oneri reali, Torino, 1910; Marion, La dime ecclési. en France, Bordeaux, 1912; De Luca, Gli oneri reali e le obbligazioni ob rem, Roma, 1915; Lefèvre, Observations sur les rentes perpétuelles, nella *Nouv. Rev. Rist. du droit*, XXXVIII, 1914; Curis, Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'It. centr. e nell'Emilia, con riferim. ai demanii comunali del Mezzogiorno, Napoli, 1917; Trifone, Contributo alla storia dell'usufrutto, Milano-Roma, 1929.

§ 130. — Il possesso.

La notizia degli interdetti possessori romani non giovò a dar precisi confini e ordinata difesa all'istituto. La distinzione romana tra un dominio giuridico, che ha per natura sua la difesa nella legge, e un dominio puramente di fatto che manca di questi attributi, ma che nondimeno merita la protezione del diritto, urtava contro la varietà troppo grande dei domini utili, tutti variamente difesi dal diritto, i quali non avrebbero potuto godere delle azioni possessorie romane. L'esigenza dei due elementi della disponibilità della cosa, dagli interpreti definita come *corpus*, e dell'intenzione di tenerla come propria, rappresentata come *animus*, non poteva essere pienamente sentita e valutata da chi voleva attribuire le qualità del dominio a legittimi stati di fatto, a cui mancava ogni intenzione di proprietà (§ 67). Anzi di qui si trasse il senso nuovo della distinzione tra *possessio naturalis* e *possessio civilis*, non più riposto nell'assenza o meno dell'*animus possidendi*, ma fondato sulla diversa natura del diritto esercitato sulla cosa; intendendosi *possessio civilis* quella del signore o del proprietario diretto, *qui ratione sui iuris possidet*, e dichiarandosi *possessio naturalis* quella dell'usufruttuario, del precarista, del commodatario e di ogni altro, che abbia il diritto al godimento della cosa, anche senza intenzione di proprietà. Così il mero possesso corporeo, divenuto possesso naturale, poté vantare gli effetti del possesso giuridico; e se ne fondò la giustificazione sul